

N. R.G. 26858/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **26858/2019** promossa da:

_____, nata a _____, con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliata in _____, presso l'avv. _____

ATTRICE

contro

FCA BANK S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Torino, con il patrocinio
degli avv.ti _____ e _____, elettivamente domiciliata in
_____ presso gli avv.ti _____

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice

- *accertare e dichiarare la difformità/indeterminatezza del TAEG indicato nel contratto di credito finalizzato n. _____ del 28.09.2017 intercorso tra la FCA Bank S.p.A. e l'odierna ricorrente e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle clausole del contratto relative ad interessi, spese e costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato dalla banca, ai sensi dell'art. 1418 c.c. e 125bis, comma 6, del TUB;*

- *per l'ulteriore effetto, rideterminare il piano di ammortamento del contratto, applicando all'intero rapporto la clausola sostitutiva di determinazione degli interessi (c.d. tasso sostitutivo BOT), prevista dall'art. 125bis, comma 7, del TUB;*

- quindi, accertare e dichiarare come non dovuti gli interessi in sopravanzo previsti sulle rate a scadere dalla n.20 in poi, pari ad € 4.123,87; oppure dalla n.47 in poi (così come calcolato dal CTU) pari ad € 3.265,92; in ogni caso, rideterminando quale importo dovuto per le rate mensili, scadute e da scadere, l'importo calcolato dal CTU pari ad € 114,97;

- al contempo, condannare parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente degli interessi, spese e costi in sopravanzo già pagati sulle rate scadute fino alla n.20, per un totale complessivo di € 2.812,99; oppure fino alla n.47 (così come calcolato dal CTU) per un totale complessivo di € 3.948,19;

- Con vittoria di spese di lite, IVA, CPA, e spese generali, **SENZA DISTRAZIONE**, oltre le spese anche del Consulente di parte.

Per parte convenuta

Voglia codesto On.le Tribunale,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

rigettare le domande tutte formulate dalla sig.ra _____ nei confronti di FCA Bank S.p.A. perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.

Con vittoria delle spese del presente giudizio, comprensive di spese generali (15%) e CPA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* la sig.ra _____ ha convenuto in giudizio FCA Bank S.p.a. ed ha chiesto, previo accertamento della difformità ed indeterminatezza del TAEG indicato nel contratto di credito finalizzato n. _____ del 28/9/2017, intercorso tra la FCA Bank S.p.a., di voler rideterminare, in applicazione della clausola sostitutiva di determinazione degli interessi prevista dall'art. 125 *bis*, co. 7, D. Lgs. n. 385 dell'1/9/1993, in seguito abbreviato T.U.B, il piano di ammortamento del contratto.

L'elemento di difformità tra TAEG dichiarato e TAEG effettivamente applicato consiste secondo la prospettazione attorea nella mancata inclusione della polizza assicurativa che copre il rischio morto e malattia della mutuataria.

Si è costituita in giudizio la resistente FCA Bank S.p.a. la quale ha chiesto il rigetto delle domande sul presupposto che l'attrice i) abbia erroneamente considerato nel calcolo del TAEG il costo sostenuto per la sottoscrizione della polizza assicurativa intercorsa con Credit Agricole Assurances (doc. 2 all. dalla convenuta); ii) non abbia in alcun modo dimostrato che la

conclusione del contratto di assicurazione fosse requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni effettivamente offerte.

Il Giudice ritenuto che fosse necessario espletare C.T.U. contabile, posto che le domande di parte attrice non avrebbero potuto essere trattate con un'istruzione sommaria, come si evince dal verbale di udienza del 7.5.2020, ha disposto il mutamento del rito *ex art. 702 ter*, co. 3, c.p.c. ed ha disposto CTU, nominando il dott.

2. Le domande di parte attrice sono fondate e meritano accoglimento nei limiti che seguono.

Preliminarmente occorre capire se nel calcolo dell'odierno TAEG debba essere considerato anche il costo che la sig.ra ha sostenuto per la sottoscrizione della polizza assicurativa intercorsa con Credit Agricole Assurances e se la conclusione di tale contratto sia stato un requisito per l'ottenimento del credito.

La Corte di Cassazione rileva, innanzitutto, che *“l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito) come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento; in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.)”* (Cass., Sez. I, sent. n. 39169/2021).

Infatti ai sensi dell'art. 121, co. 2, TUB *“nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”*.

Parte convenuta, a tal proposito, eccepisce che nel modulo di adesione alla polizza sin nel titolo emerge i) che la copertura assicurativa è facoltativa essendo denominata *“Dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa facoltativa CPI Light Plus”* (doc. 2 all. convenuta); ii) che a tale polizza *“possono aderire i clienti che hanno stipulato un contratto di finanziamento rateale e/o di locazione finanziaria”* (doc. 2 all. convenuta); iii) che l'attrice *“dichiara di aderire alla Polizza facoltativa”* (doc. 2 all. convenuta); iv) che nel questionario di adeguatezza

del contratto CPI è espressamente prevista la dicitura *“in ogni caso l’acquisto del prodotto è facoltativo e, dunque, non è vincolante per ottenere il finanziamento medesimo”* (doc. 4 all. dalla convenuta); v) che le condizioni di polizza attestano che il beneficiario della prestazione assicurativa è il cliente (doc. 5 all. dalla convenuta); vi) che ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generali del contratto di finanziamento è previsto che *“salvo che non sia diversamente disposto ed indicato nel Documento di Sintesi, la/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte”* (doc. 1 all. parte convenuta).

Va però osservato che ai fini che interessano la definizione formale di polizza facoltativa non rileva dovendosi invece accertare se la sottoscrizione abbia costituito requisito per ottenere il credito alle condizioni offerte.

Il Collegio di Coordinamento ABF rileva, in proposito, che *“ragionare in senso contrario, dando esclusivo rilievo al mero dato formale della sua sola qualificazione negoziale, comporterebbe, all’evidenza, la possibilità di ridurre sensibilmente, fino ad escluderla, la portata precettiva della normativa di riferimento (art. 121 Tub; nonché, seppure in una diversa prospettiva, art. 28, d.l. n. 1/2021), pregiudicando di fatto quel <livello elevato (...) di tutela > degli interessi dei consumatori della Comunità, cui il legislatore nazionale è chiamato dalla normativa comunitaria (cfr. Considerando n. 9, Direttiva 2008/48/CE) e nella cui direzione si muovono anche gli auspici di IVASS e Banca d’Italia per la definizione da parte degli intermediari di <modalità e tempi di offerta atti ad evitare condizionamenti nella negoziazione del finanziamento> ...Come confermato anche dai risultati degli accertamenti compiuti dalle Autorità di Vigilanza, il ricorso al solo criterio formale determinerebbe infatti un elevato rischio di falsi negativi, connesso alla qualificazione come facoltative di polizze assicurative, in realtà obbligatorie, con conseguente esclusione del relativo costo dal calcolo del Taeg”* (Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 1187/2017).

La circostanza che la polizza sia collegata alla concessione del credito deve desumersi dai c.d. indici sistematici come definiti, in occasioni non dissimili dalla presente, dalla giurisprudenza di legittimità e di questo Tribunale (in questo senso si veda Cass. sent. n. 22458/2018; Cass. n.

8806/2017; Corte di App. di Torino, sent. n. 3/2023 pubbl. il 9/1/2023 nonché Trib. di Torino ord. ex art. 702 bis c.p.c. dell'8/11/2022, rep. n. 11144/2022 dell'8/11/2022).

Il Giudice, pertanto, evidenzia che nell'odierna vicenda sia riscontrabile l'indice a) della contestualità posto che il contratto di finanziamento e la copertura assicurativa sono stati sottoscritti il medesimo giorno; b) della funzionalità essendo che la polizza assicura il creditore in caso di decesso, invalidità totale permanente da infortunio e ciò è posto a tutela del finanziatore al fine di contenere il rischio di una eventuale insolvenza del debitore nonché c) della circostanza che il costo dell'assicurazione è stato direttamente trattenuto al momento del versamento della somma mutuata.

Dunque in consumatore ha fornito prova di un rapporto di connessione particolarmente elevato tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa.

A fronte di ciò l'intermediario non ha fornito alcun elemento di segno contrario atto a riprovare l'effettiva facoltatività della polizza poiché, qualora avesse voluto procedere in tale senso, avrebbe potuto dimostrare i) di aver illustrato al consumatore i costi di finanziamento con e senza polizza; ii) di aver proposto condizioni simili ad altri soggetti, aventi il medesimo merito creditizio, senza la stipula della polizza; iii) di aver concesso la facoltà di poter recedere dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito per tutto il corso del finanziamento (Collegio di Coordinamento ABF, dec. n. 10621 del 12.9.2017). Nel contratto di che trattasi la facoltà del recesso e della restituzione del premio corrispondente al periodo, invece, è stata temporalmente circoscritta prevedendosi *“in caso di recesso dalla Polizza Convenzione esercitato dopo 5(cinque) anni dalla Data di Decorrenza, le coperture assicurative cessano di avere efficacia e in tal caso la Società restituirà al Cliente la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto [...]”* (doc. 2 all. dalla convenuta).

Alla luce di quanto detto, quindi, le spese sostenute per l'assicurazione di cui trattasi devono essere incluse nel calcolo del TAEG in quanto presupposto per accedere al credito di cui al contratto di finanziamento.

3. La sig.ra [REDACTED] in qualità di consumatrice, ha stipulato un contratto di credito finalizzato n [REDACTED] in data 28/9/2017 per complessivi euro 11.037,31 da restituirsì in 96 rate

di importo corrispondente ad euro 179,50, un TAN fisso del 12,02% ed un TAEG/ISC del 14,05% (pag. 11, doc. 1 all. attrice).

Il nominato CTU Dott. _____ invero, ha rilevato che il TAEG effettivamente praticato da FCA Bank S.p.a., includendovi il costo della polizza, è superiore rispetto a quello stabilito. Il TAEG stabilito dalle parti, infatti, era pari al 14,05% e quello effettivamente praticato, invece, è pari al 15,6882%.

Ne consegue l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 117, co. 6 e 7 del T.U.B. in virtù della quale sono nulle, e pertanto si considerano non apposte, le clausole contrattuali che prevedono *“tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”* (comma 6 dell'art. da ult. cit.) e, ove tale nullità dovesse essere accertata, deve essere applicato *“il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”* (co. 7 dell'art. da ult. cit.).

Come risulta dalla relazione peritale il CTU ha proceduto a rideterminare il piano di ammortamento come disposto dall'art. 125 *bis*, co. 7 del TUB prendendo a riferimento i tassi d'interesse dei titoli BOT emessi nei dodici mesi precedenti. Da tale ricalcolo è scaturito che le somme che la sig.ra _____ ha pagato in eccesso, sino alla rata 47, ammontano ad euro 3.948,19 (pag.11 elaborato peritale).

4. Le domande di parte attrice, conclusivamente, devono essere accolte e controparte deve essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite, pari ad euro 3.948,19, poiché FCA Bank S.p.a., fino al rateo n. 47, ha applicato un TAEG superiore a quello previsto contrattualmente. Dal rateo n. 48 e sino al soddisfo, invece, l'attrice deve versare quanto definito nell'elaborato peritale in sede di ricalcolo del piano di ammortamento (pag. 3 e ss. *“Elaborato n. 2 – Piano di ammortamento ricalcolato”* all. dal CTU).

5. Le spese seguono la soccombenza. Le spese del giudizio vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente alla somma richiesta oggetto di contestazione da euro 1.101 a euro 5.200) nei valori medi. Le spese di CTU rimangono a carico

della convenuta, mentre le spese di CTP dell'attrice non possono essere rimborsate perché non documentate.

PQM

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

condanna FCA Bank Spa a restituire a la somma di euro 3.948,19 oltre interessi dalla domanda;

accerta che le somme dovute dall'attrice alla convenuta dal rateo n. 48 devono essere ricalcolate secondo il piano di ammortamento elaborato dal CTU che integralmente si richiama (pag. 3 e ss. "*Elaborato n. 2 – Piano di ammortamento ricalcolato*" all. dal CTU).

condanna parte convenuta a pagare a parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.552,00, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e successive occorrente;

pone le spese di CTU definitivamente a carico di FCA Bank Spa.

Torino, 13 aprile 2023.

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Comune